REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1343/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 951/2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato ([2]).

(2) Visto il ritardo registrato nell'avvio dei programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato, la fase di attuazione dei progetti è stata prorogata dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2011 della Commissione ([3]). Occorre quindi adeguare di conseguenza la fase di chiusura e le disposizioni pertinenti.

(3) Dovrebbe essere prevista una clausola che consenta alla Commissione di approvare la proroga del periodo di esecuzione di un programma operativo congiunto, su richiesta motivata del comitato di monitoraggio congiunto, a fronte di necessità o circostanze impreviste e debitamente giustificate.

(4) Un trattamento efficace delle irregolarità è di fondamentale importanza per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e rispettare il principio di una sana gestione finanziaria dei programmi. In quest'ottica, e dato che le rettifiche finanziare sono il principale strumento utilizzato per correggere le irregolarità riguardanti le spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente, nel regolamento (CE) n. 951/2007 dovrebbero essere introdotte disposizioni pertinenti sulle rettifiche finanziarie.

(5) Per garantire la certezza del diritto ai paesi partecipanti, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie effettuate dalle autorità di gestione congiunte, nel rispetto dei principi di pari trattamento, trasparenza e proporzionalità.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 951/2007.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]),

([1]) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.
([2]) Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 210 del 10.8.2007, pag. 10).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2011 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 118 del 6.5.2011, pag. 1.)
([4]) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).